LA «NUOVA» PROTEZIONE SPECIALE NEL SUO PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

2 maggio 2022

ASGI
Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

La “nuova umanitaria”

L'art. 19, T.U.I.

→ Art. 19 co. 1.2: Domanda (per entrambi i commi!) si può fare anche direttamente al Questore

1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identita' di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica (…).

L’art. 19, T.U.I.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione [del diritto alla vita private e famigliare], si tiene conto della **natura e della effettivita' dei vincoli familiari** dell'interessato, del suo effettivo **inserimento sociale** in Italia, della **durata del suo soggiorno** nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di **legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine**.

“BILANCIAMENTO”

”a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica”

L'art. 5 co. 6 TUI

Versione originaria - prima del dl 113/2008 ("decreto sicurezza"):

«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano **seri motivi,** in particolare di **carattere umanitario** o risultanti da **obblighi costituzionali o internazionali** dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

VECCHIA UMANITARIA

L'art. 5 co. 6 TUI

Versione originaria - prima del dl 113/2008 ("decreto sicurezza"):

«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano **seri motivi,** in particolare di **carattere umanitario** o risultanti da **obblighi costituzionali o internazionali** dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

DECRETO SICUREZZA

L'art. 5 co. 6 TUI

DOPO il dl 113/2008 ("decreto sicurezza"):

«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, ~~salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione~~».

L'art. 5 co. 6 TUI

DOPO il dl 113/2008 ("decreto sicurezza"):

«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, ~~salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione~~».

L'art. 5 co. 6 TUI

TESTO VIGENTE dopo il DL 130/2020:

«Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**».

DL 130

PdS umanitario si poteva ottenere

Dalla Commissione territoriale
a seguito di domanda di asilo

Dal Questore
a seguito di domanda
ad hoc ex 5 co. 6
(eventualmente
ex *art. 5 co. 9)* del TUI

→ "doppio binario" simile a quello attuale, post-DL 130

VECCHIA UMANITARIA

Dalla Commissione territoriale
a seguito di domanda di asilo

L'art. 32, comma 3 D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per **l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6,** […]»

VECCHIA UMANITARIA

Dalla Commissione territoriale
a seguito di domanda di asilo

L'art. 32, comma 3 D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per **l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6,** […]»

DECRETO SICUREZZA

Dalla Commissione territoriale
a seguito di domanda di asilo

L'art. 32, comma 3 D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano **i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1**, del TUI, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **annuale** che reca la dicitura «**protezione speciale**», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa **ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

DECRETO SICUREZZA

Dalla Commissione territoriale
a seguito di domanda di asilo

L'art. 32, comma 3 D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano **i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1**, del TUI, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **annuale** che reca la dicitura «**protezione speciale**», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa **ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

Dalla Commissione territoriale
a seguito di domanda di asilo

L'art. 32, comma 3 D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano **i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1**, del TUI, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **biennale** che reca la dicitura «**protezione speciale**», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa **fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'art. 6, co 1bis, TUI..**

Se c'è una clausola di esclusione, non è convertibile

Dalla Commissione territoriale a seguito di domanda di asilo

L'art. 32, comma 3 D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano **i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1**, del TUI, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **biennale** che reca la dicitura «**protezione speciale**», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa **fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'art. 6, co 1bis, TUI..**

Se c'è una clausola di esclusione, non è convertibile

L'art. 32 comma 3, D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano **i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1**, del TUI, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **biennale** che reca la dicitura «**protezione speciale**», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa **fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'art. 6, co 1bis, TUI..**

- → Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui **all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del TUI** la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto (**"cure mediche"**).

- → Trasmissione atti al TM se genitore di minore in situazioni ex Art. 31 co. 3 TUI

- → Trasmissione atti al Questore se vittima sfruttamento, per Art. 18

L'art. 32 comma 3, D.Lgs 25/08

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano **i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1**, del TUI, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno **biennale** che reca la dicitura «**protezione speciale**», salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa **fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'art. 6, co 1bis, TUI..**

Art. 19, co. 1.2. TUI

Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, **il Questore, previo parere della Commissione territoriale** per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Domanda di asilo

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

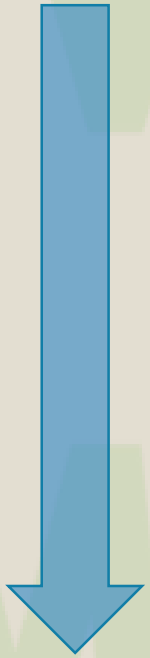

Status, sussidiaria

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di "gravi motivi umanitari"

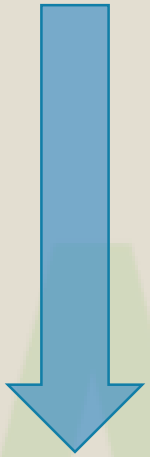

PDS umanitario, Art. 5 co. 6

VECCHIA UMANITARIA

2015 Circolare della Commissione nazionale: cinque ipotesi («pur non necessariamente esaustive»):

a) «esposizione alla **tortura o a trattamenti inumani e degradanti** in caso di rimpatrio del richiedente», a mente dell'art. 3 CEDU, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

b) «**gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie** che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine»;

c) una «temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'**insicurezza del Paese** o della zona di origine», nei casi in cui non possa essere riconosciuta la protezione sussidiaria lett. c);

d) «gravi **calamità naturali** o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza»

e) «**situazione familiare** del richiedente asilo», da valutarsi ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, con la precisazione che «i legami personali e familiari devono essere particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo e alla loro stabilità»

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di "gravi motivi umanitari"

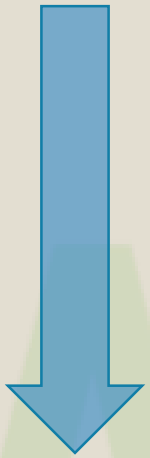

PDS umanitario, Art. 5 co. 6

VECCHIA UMANITARIA

2015 Circolare della Commissione nazionale: cinque ipotesi («pur non necessariamente esaustive»):

- Art. 3 CEDU
- Condizioni psicofisiche
- Instabilità paese
- Calamità
- Art. 8 CEDU

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di "gravi motivi umanitari"

"vulnerabilità"

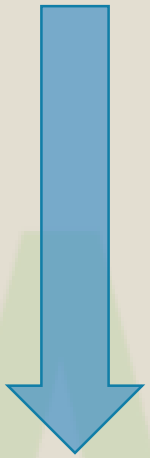

PDS umanitario, Art. 5 co. 6

VECCHIA UMANITARIA

“vulnerabilità”

Prassi amministrativa e giurisprudenziale: rilevanza di profili di fragilità nell’individuo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, riconducibili alla **situazione soggettiva della persona** (età, salute, stato di gravidanza, motivi di carattere familiare, sradicamento dal Paese d’origine, situazione di integrazione socio-lavorativa del soggetto in Italia), o ricollegabili ad una **connotazione oggettiva del Paese d’origine** (basso livello di tutela dei diritti umani, generale livello di insicurezza, problematiche ambientali; carestie, situazioni di povertà inemendabili). Rilevano altresì le **violenze subite nel Paese di transito** e di temporanea permanenza del richiedente asilo.

“vulnerabilità”

→ mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i **bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale**, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un’**esistenza dignitosa**

"vulnerabilità"

→ I seri motivi di carattere umanitario potevano «positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risultasse un'effettiva ed **incolmabile sproporzione** tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa».

Cass. 4455/18"giudizio comparativo"

"vulnerabilità"

Cassazione Civile n. 3705 del 12/02/2021

"La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un ***compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente*** *all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455/2018"*

→ Sarà l'orientamento che si affermerà?
→ Grazie al riferimento al 5 co. 6 contenuto nell'art. 19?

Art. 3 CEDU

Condizioni psicofisiche

Instabilità paese

Calamità

Art. 8 CEDU

“vulnerabilità”

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di “gravi motivi umanitari”

PDS umanitario, Art. 5 co. 6

VECCHIA UMANITARIA

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di "gravi motivi umanitari"

Art. 3 CEDU

Condizioni psicofisiche

Instabilità paese

"vulnerabilità"

Calamità

Art. 8 CEDU

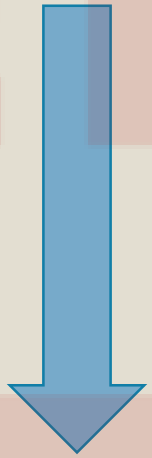

PDS umanitario, Art. 5 co. 6

DECRETO SICUREZZA

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

Art. 3 CEDU

~~PDS umanitario, Art. 5 co. 6~~

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI

- 1 anno
- Non convertibile
- No accoglienza

Art. 1sexies DL 416/1989

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di "gravi motivi umanitari"

- Condizioni psicofisiche
- Instabilità paese
- Calamità
- Art. 8 CEDU

~~PDS umanitario, Art. 5 co. 6~~

rigetto

DECRETO SICUREZZA

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

Art. 3 CEDU

~~PDS umanitario, Art. 5 co. 6~~

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI

- 1 anno
- Non convertibile
- No accoglienza

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di "gravi motivi umanitari"

Condizioni psicofisiche

PdS Cure mediche

Calamità

PdS calamità

~~PDS umanitario, Art. 5 co. 6~~

rigetto

~~**Art. 8 CEDU**~~

~~**Instabilità paese**~~

Art. 1sexies DL 416/1989

DECRETO SICUREZZA

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

Art. 3 CEDU

~~PDS umanitario, Art. 5 co. 6~~

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI

- 1 anno
- Non convertibile
- No accoglienza

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA sussistenza di "gravi motivi umanitari"

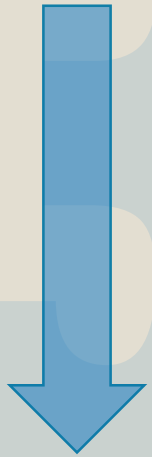

Condizioni psicofisiche

PdS Cure mediche

Calamità

PdS calamità

~~PDS umanitario, Art. 5 co. 6~~

rigetto

~~**Art. 8 CEDU**~~

~~**Instabilità paese**~~

Art. 1sexies DL 416/1989

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- **2 anni**
- Non convertibile (art. 6 co 1bis)
- No accoglienza

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

Sussistenza di presupposti ex **Art. 19.1 e 1.1**

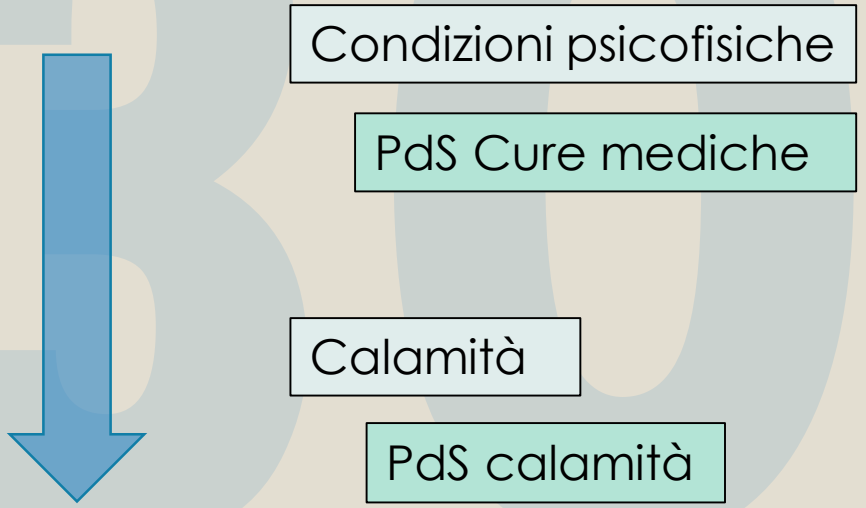

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- **2 anni**
- **Convertibile**
- **Accoglienza**

→ Presupposto pur sempre Art. 19.1 (persecuzione) e 19 1.1 (Artt. 3 + 5 co. 6 + 8 CEDU) MA

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

Persecuzione + Artt. 2/3 CEDU

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

Reati ostativi

Protezione speciale "da esclusione"

No bilanciamento

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI

- 2 anni
- Non convertibile
- No accoglienza

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

bilanciamento

Sussistenza di presupposti ex **Art. 19.1 e 1.1**

Art. 8 CEDU + 5 co. 6

Reati ostativi

Nuova protezione speciale

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI

- 2 anni
- Convertibile
- Accoglienza

In caso di reati,

- se ho art. 8 CEDU (e questo prevale nel bilanciamento) e ottengo protezione speciale convertibile e accoglienza.

- se sono un rifugiato, ottengo protezione speciale non convertibile e no accoglienza

→ Scelta o svista legislativa?

→ Domanda di asilo o domanda di protezione speciale al Questore?

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

Persecuzione + Artt. 2/3 CEDU

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

Protezione speciale "da esclusione"

No bilanciamento

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI

- 2 anni
- Non convertibile
- No accoglienza

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

bilanciamento

Sussistenza di presupposti ex **Art. 19.1 e 1.1**

Art. 8 CEDU + 5 co. 6

Nuova protezione speciale

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI

- 2 anni
- Convertibile
- Accoglienza

Domanda di asilo (C3) e poi art. 32 comma 3

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

Persecuzione + Artt. 2/3 CEDU

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

Protezione speciale "da esclusione"

No bilanciamento

Reati

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- 2 anni
- Non convertibile
- No accoglienza

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

Sussistenza di presupposti ex **Art. 19.1 e 1.1**

Art. 8 CEDU + 5 co. 6

bilanciamento

Reati

Nuova protezione speciale

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- 2 anni
- Convertibile
- Accoglienza

Domanda al Questore: Art. 19

Art. 19 co 1.2
Domanda si può fare direttamente al Questore; CT emette parere
Art. 5 co. 9 TUI
Questore deve comunque valutare presupposti per rilascio PdS diverso da quello richiesto

Sussistenza di presupposti ex **Art. 19.1 e 1.1**

Art. 8 CEDU + 5 co. 6

Persecuzione + Artt. 2/3 CEDU

bilanciamento

Reati

Nuova protezione speciale

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- 2 anni
- Convertibile
- Accoglienza

Circolare CN Luglio 2021:
Spetta all'interessato scegliere l'una o l'altra domanda; **CT non può convertire** domanda di speciale in domanda di protezione Internazionale

Non secondo il 6 comma 1 bis TUI, confermato da Circolare Min. Int. del 23.11.21

Se sono un rifugiato che ha commesso reati

- se faccio domanda al questore, ottengo protezione speciale che potrebbe essere convertibile (non secondo il TUI e la circolare)

- se faccio domanda di asilo, ottengo protezione speciale sicuramente non convertibile

→ Scelta o svista legislativa?

La “nuova umanitaria”

La “nuova umanitaria”

Umanitario era il “vero” permesso atipico;
- Molteplicità di presupposti (esclusione, vulnerabilità, ecc.)
- Ma unità di contenuto (durata, convertibilità accoglienza, ecc.)

Protezione speciale sconta retaggio di riforme salviniane: nasce per gli esclusi dalla prot. int.
- Impronta securitaria (clausole di esclusione dalla protezione internazionale più restrittive della DQ)
- Spacchettamento dei diritti individuali in tanti permessi tipici (cure mediche, calamità, ecc.)
- Doppio binario: protezione internazionale/diniego.
- Protezione speciale era solo ai “tollerati”: non posso espellerti, ma non sarai mai integrato

Dettato normativo attuale è incoerente
- Diritto sottostante identico (sempre il 19 co. 1 e 1.1.)
- Sempre CT a assumere decisione nella sostanza
- Ma doppio binario cui consegue regime diverso di convertibilità

Fine prima parte.

Grazie dell’attenzione

Posso fare domanda protezione speciale al questore in pendenza di procedimento Dublino 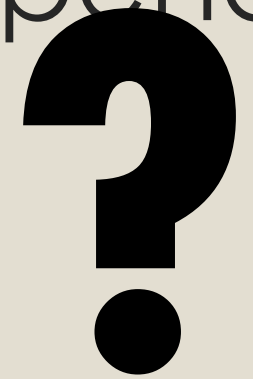

Circolare 3.1.2022 dell'Unità Dublino

Circolare 3.1.2022 dell'Unità Dublino

A parere di questo Ufficio, l'istanza di permesso per la protezione speciale ex articolo 19 co.1.1. e 1.2. T.U.I. presentata da parte di cittadini stranieri o apolidi che siano "dublinanti", in attesa di decisione dell'Unità Dublino o in contenzioso contro il provvedimento di trasferimento in altro Stato UE, deve essere considerata irricevibile, valutato che ex art 19.1 del Regolamento UE 604/2013 "*se uno Stato membro rilascia al richiedente un titolo di soggiorno, gli obblighi previsti all'articolo 18, paragrafo 1, ricadono su detto Stato membro*".

In sostanza, il rilascio del permesso di soggiorno nelle more di una procedura Dublino determina l'assunzione della competenza per l'esame della domanda di asilo da parte dello Stato membro che ha rilasciato il succitato permesso e, di conseguenza, la cessazione delle competenze dello Stato membro già individuato come competente o che sarebbe stato eventualmente individuato come competente per l'esame della domanda di asilo.

A tal proposito occorre evidenziare come non vi sia distinzione tra il caso di "dublinanti" in attesa di decisione dell'Unità Dublino o in contenzioso contro il provvedimento di trasferimento in altro Stato UE, in quanto in entrambi i casi il rilascio del permesso di soggiorno inficia la procedura di determinazione dello Stato membro competente rendendo responsabile all'esame della domanda di asilo lo Stato di rilascio dello stesso a prescindere da ogni altra valutazione.

Protezione speciale / Dublino

È vero che Dublino e speciale condividono la natura fondamentale del diritto sotteso.

Ma procedimenti sono diversi:

Dublino (reg. UE) = accertare quale Stato competente a riconoscere quel diritto. La competenza.

Protezione speciale (istituto nazionale) = accertare diritto. La sostanza.

Per cui non pare esserci alcuna incompatibilità.

1. L'irricevibilità sembra illegittima

È chiara la «convenienza» per l'amministrazione ma non è chiaro su quali basi giuridiche poggi la «irricevibilità».

- Certo non su un dato normativo.

- Domanda di speciale non sembra affatto priva dei requisiti minimi che la renderebbero «irricevibile»

Un eventuale provvedimento di irricevibilità si potrebbe contestare in via giudiziale.

→ Quale giurisdizione? Quale rito?

2. L'irricevibilità si applicherebbe solo a chi ha un Dublino pendente

La circolare non parla di chi ha già avuto una determinazione definitiva dello Stato competente (provvedimento Unità Dublino non impugnato, o impugnato ma ricorso respinto)

Caso di chi nelle more del procedimento Dublino, poi respinto, ha maturato integrazione (es. lavorando con permesso per attesa asilo)

→ domanda di speciale non sembra irricevibile

3. In caso di Dublino definitivo, c'è uno Stato in più verso il quale far valere l'art. 19

L'art. 19 co. 1 per espressa previsione normativa e anche l'art. 19 co. 1.1(per giurisprudenza consolidata CEDU) si applica anche in caso di allontanamento verso paese **diverso da quello di origine** (analogamente all'art. 33 Conv. Ginevra).

Rischio di «refoulement a catena» → Presupposto per riconoscere Art. 19 chiesto direttamente al Questore

Potrebbe essere rete di salvataggio in caso di pronuncia CGUE «sfavorevole»

Caso studio: Tarek

Tarek è un giovane cittadino egiziano di 24 anni.

Arrivato in Italia cinque anni fa, ha presentato domanda di asilo, respinta in via definitiva nel 2019.

Ha fatto domanda di sanatoria nel 2020 e ha lavorato per un anno e mezzo con contratto e buste paga. Ieri ha ricevuto rigetto sanatoria e valuti non ci siano spazi per un ricorso al TAR.

Vuole tentare la strada della protezione speciale.

→ Vi chiede un consiglio se chiedere un appuntamento in Questura o fare domanda reiterata.

Meglio domanda reiterata o domanda di protezione speciale al Questore

Passaporto

Appuntamento

Trattenimento

Reiterata

Domanda ex 19 co. 1.2

Ammissibilità per nuovi elementi su integraz.

Circolare CN luglio 22
Cass 6374/2022

Status giuridico nelle more

Audizione

Tempi

Possibilità riconoscimento prot. int.

Convertibilità eventuale permesso

Effetto sospensivo automatico
di eventuale ricorso

Meglio prima reiterata e poi protezione speciale al Questore o viceversa ?

Domanda di speciale e poi reiterata.

Domanda al Questore, Ammissibile.

Ottiene cedolino che **non** gli dà la certezza di poter lavorare.

CT **non** procede all'audizione. Parere.

Eventuale rigetto di protezione speciale.

Eventuale ricorso.

Domanda reiterata. Ammissibile.

Cedolino che sicuramente consente lavoro,

CT non può dichiarare inammissibile solo perché ha emesso in precedenza parere negativo.

CT procede all'audizione. Potrebbero emergere elementi nuovi

Diniego nel merito.

Impugnazione. Possibile effetto sospensivo.

Nelle more si può consolidare integrazione

Domanda reiterata e poi speciale

Domanda reiterata. Ammissibile.

Cedolino che sicuramente consente lavoro,

Eventuale rigetto nel merito.

Impugnazione. Possibile effetto sospensivo.

Domanda al Questore.

Ottiene cedolino che **non** gli dà la certezza di poter lavorare.

CT **non** procede all'audizione. Parere (se non è passato molto tempo, CT difficilmente si discosterà dal parere già emesso).

Eventuale rigetto di protezione speciale.

Dopo un colloquio più approfondito, venite a sapere che nel 2021 Tarek è stato condannato in via definitiva per minaccia a pubblico ufficiale.

Meglio reiterata o protezione speciale al Questore se ho commesso reati

Domanda di asilo (C3)

Sussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

Persecuzione + Artt. 2/3 CEDU

MA esclusione dallo status di rifugiato (Artt. 10+12, D.Lgs 251/07) o dalla sussidiaria (Art. 16)

Protezione speciale "da esclusione"

No bilanciamento

Reati

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- 2 anni
- Non convertibile
- No accoglienza

Insussistenza presupposti per domanda di status o di sussidiaria.

Sussistenza di presupposti ex **Art. 19.1 e 1.1**

Art. 8 CEDU + 5 co. 6

bilanciamento

Reati

Nuova protezione speciale

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- 2 anni
- Convertibile
- Accoglienza

Domanda al Questore

Art. 19 co 1.2
Domanda si può fare direttamente al Questore; CT emette parere
Art. 5 co. 9 TUI
Questore deve comunque valutare presupposti per rilascio PdS diverso da quello richiesto

Sussistenza di presupposti ex **Art. 19.1 e 1.1**

Art. 8 CEDU + 5 co. 6

Persecuzione + Artt. 2/3 CEDU

bilanciamento

Reati

Nuova protezione speciale

PDS "protezione speciale", Art. 19 TUI
- 2 anni
- Convertibile
- Accoglienza

Circolare CN Luglio 2021:
Spetta all'interessato scegliere l'una o l'altra domanda; **CT non può convertire** domanda di speciale in domanda di protezione Internazionale

Non secondo il 6 comma 1 bis TUI, confermato da Circolare Min. Int. del 23.11.21